

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(93)167 def.

Bruxelles, 21 aprile 1993

Comunicazione della Commissione al Consiglio
e al Parlamento europeo sul controllo dei residui nelle carni

Ormoni - Beta-agonisti - Altre sostanze

OSSERVAZIONE PRELIMINARE

1. La presente comunicazione riguarda il controllo dei residui - soprattutto ormoni e beta-agonisti - nelle carni fresche. Sulla base di un'estesa indagine sulla situazione negli Stati membri, vengono qui proposte diverse misure (ivi incluse nuove disposizioni legislative) per lottare più efficacemente contro l'uso illecito di sostanze anabolizzanti (*) (ormoni e beta-agonisti (**)) e l'uso improprio di prodotti medicinali veterinari autorizzati.

LEGISLAZIONE COMUNITARIA IN VIGORE (***)

ORMONI

2. Con le direttive iniziali del Consiglio (81/602/CEE e 85/358/CEE) veniva vietato l'uso di taluni ormoni (stilbeni e sostanze tireostatiche) per fini di ingrasso, pur lasciando agli Stati membri la facoltà di autorizzare l'impiego di altri ormoni. Questa situazione è durata sino al 1° gennaio 1988 allorché venne introdotto il divieto totale (direttiva 88/146/CEE) dell'utilizzazione di qualsiasi sostanza ad azione ormonica per fini di ingrasso. Gli ormoni prodotti naturalmente possono continuare ad essere autorizzati per scopi terapeutici o zootecnici.

Queste disposizioni sono state applicate anche ai paesi terzi che esportano animali vivi e carni nella Comunità. Le norme presero effetto il 1° gennaio 1989 nel caso di sei paesi fornitori che autorizzano l'uso di ormoni (Sudafrica, Argentina, Australia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti). I paesi terzi sono obbligati ad instaurare sistemi che garantiscano che le loro carni esportate nella Comunità europea provengano da animali che non siano mai stati trattati con ormoni.

Si tenga presente che i beta-agonisti (clenbuterolo e suoi derivati) - che da un punto di vista strettamente chimico non sono ormoni - esercitano anch'essi una funzione anabolica; i beta-agonisti non sono tuttavia contemplati dalla legislazione comunitaria sugli ormoni.

CONTROLLO DEI RESIDUI

3. Con la direttiva 86/469/CEE del Consiglio vengono armonizzati i controlli sui residui negli animali vivi e nelle carni fresche sia all'interno della Comunità che nei paesi terzi esportatori verso la Comunità.

Nel 1987 tutti gli Stati membri presentarono per la prima volta alla Commissione un piano atto ad individuare le utilizzazioni illecite di ormoni; nel 1988 essi presentarono un altro piano volto ad identificare altre sostanze (antibiotici, solfonammidi, antiparassitari, metalli

(*) Destinate ad aumentare la capacità di conversione degli alimenti, la resa o il contenuto di carne e il tasso di crescita.

(**) Noti anche come agenti di ripartizione; l'effetto sulle carcasse consiste nell'aumentare le proteine (muscolo) riducendo i grassi.

(***) Cfr. allegato 1 per i testi in materia del Consiglio e della Commissione.

pesanti). I paesi terzi vennero invitati a presentare piani analoghi. Questi piani vengono aggiornati annualmente in base all'esperienza (risultati positivi dell'anno precedente, ricerche di nuove sostanze, miglioramenti delle tecniche di laboratorio, ecc.).

I controlli comunitari sui residui sono applicabili soltanto sugli animali da macello (bovini, suini, ovini, caprini e equini). Il pollame ed altri prodotti (pesce, prodotti lattiero-caseari, uova, miele) sono disciplinati da altre disposizioni nazionali poiché le norme non sono armonizzate. Con la nuova legislazione proposta verrebbero disciplinati questi prodotti.

INDAGINE NEGLI STATI MEMBRI

4. Su richiesta del Parlamento, nel 1990 la Commissione ha deciso di avviare un'indagine globale negli Stati membri sulle difficoltà d'applicazione della legislazione comunitaria sui residui nelle carni fresche. Questa decisione è stata motivata da vari fattori:

- l'obbligo della Commissione di verificare la trasposizione e l'applicazione delle direttive,
- il rapporto Pimenta al Parlamento europeo (marzo 1989),
- i sospetti della popolazione sull'impiego illecito di ormoni.

L'indagine ha riguardato soltanto gli animali da macello ed è durata dal maggio 1990 al gennaio 1992. Essa è stata condotta in modo esteso, con una durata media di quattro settimane per lo studio della situazione in ciascuno Stato membro.

I funzionari della Commissione hanno incontrato piena cooperazione presso i competenti uffici delle amministrazioni nazionali (agricoltura, sanità pubblica, dogane, giustizia). In generale, l'indagine è stata accolta con favore.

Inoltre, in ciascuno Stato membro i funzionari incaricati dell'indagine hanno avuto la possibilità di ascoltare le opinioni dei vari gruppi d'interesse del settore (agricoltori, macellai, veterinari, farmacisti, industria farmaceutica, importatori di prodotti chimici e medicinali) e delle associazioni dei consumatori.

5. Dall'indagine risulta che

- in generale, sostanze anabolizzanti (ormoni e beta-agonisti) erano in commercio, il che comporta il rischio di un'utilizzazione illecita;
- frequentemente sono stati ritrovati residui di antibiotici e di solfonammidi nelle carni, soprattutto nel caso di centri di allevamento intensivo (vitelli da ingrasso, bovini giovani da ingrasso e suini da ingrasso);
- saltuariamente sono stati rilevati altri residui (metalli pesanti - cadmio incluso - pesticidi, sostanze antiparassitarie).

A livello degli Stati membri sono state individuate carenze gravi in diversi settori importanti: ad esempio, per quanto riguarda la trasposizione delle direttive nel diritto nazionale, l'individuazione di frodi, le apparecchiature e l'efficienza dei laboratori, i controlli sulle sostanze chimiche grezze. È emerso inoltre un livello insoddisfacente del coordinamento tra i vari servizi nazionali competenti in materia. Altri

problemi risultavano dalla mancanza di misure dissuasive efficaci, dalla lentezza del sistema giudiziario e, in taluni casi, dalla mancanza di chiarezza circa la volontà - ai più alti livelli - di destinare le risorse necessarie per questo problema.

6. La mancanza di dispositivi organizzativi efficaci e le perplessità circa un reale impegno per far fronte ai vari problemi risultavano importanti fattori demotivanti per i controllori in loco, i quali si trovavano a dover svolgere un compito difficile - e talvolta anche pericoloso - nel perseguire le irregolarità.
7. Occorre riconoscere anche che i testi comunitari non contribuivano proprio del tutto a creare un sistema di controllo efficace. Su alcuni aspetti importanti erano possibili interpretazioni differenti, con il risultato che i programmi che si incentravano sul portare a termine una certa quantità di prove piuttosto che incentrarsi sugli aspetti a rischio possono essere giustificati senza difficoltà sulla base dei testi delle direttive. È risultato inoltre che il sistema di classificazione delle carcasse - un aspetto integrante del regime comunitario per le carni bovine - è un fattore che induce gli agricoltori all'utilizzazione di sostanze illecite allo scopo di ottenere qualità migliori e quindi introiti più elevati. La lentezza nel porre in funzione i laboratori comunitari di riferimento è anch'essa un fattore importante nel ritardare l'avvio di un programma di controllo più efficace negli Stati membri.

INIZIATIVE SUCCESSIVE ALL'INDAGINE

8. A seguito dell'indagine svolta in ciascuno Stato membro, la Commissione ha trasmesso alle competenti autorità una comunicazione particolareggiata in cui venivano segnalate tutte le carenze emerse e in cui si chiedeva che venissero prese le opportune misure per rimediare alla situazione. Tutti gli Stati membri hanno ora risposto indicando i progressi compiuti e le misure in questione. Inoltre, la Commissione si è tenuta in continuo contatto con gli Stati membri per seguire da vicino le misure adottate.

In base alle ultime indicazioni (marzo 1993) la situazione dovrebbe essere generalmente migliorata, soprattutto per quanto riguarda la trasposizione delle direttive, l'esecuzione dei programmi di controllo e i meccanismi di campionatura, il contributo dei laboratori grazie, in gran parte, all'acquisto di attrezzature di elevata efficienza, il coordinamento dei servizi interni, l'identificazione delle aziende d'origine, l'aumento delle sanzioni giudiziarie e, in alcuni casi, il ricorso a sanzioni amministrative. Nei vari Stati membri si stanno inoltre preparando altri importanti cambiamenti procedurali e legislativi.

9. Anche a livello comunitario si sono fatti passi avanti. I problemi iniziali di finanziamento dei quattro laboratori comunitari di riferimento dovrebbero giungere a soluzione tra breve. Ciò dovrebbe consentire loro di adempiere al loro ruolo di coordinare e migliorare l'attività dei laboratori nazionali. La direttiva 92/102/CEE concernente l'identificazione e la registrazione degli animali, che ha preso effetto il 1° aprile 1993 per quanto riguarda i bovini, apporterà un importante contributo anche per risalire dalle carcasse risultate positive all'analisi alle rispettive aziende d'origine. Per quanto concerne le sanzioni amministrative, il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2066/92, del 30 giugno 1992, prevede che in caso di infrazione delle norme sull'utilizzazione illecita di ormoni, l'animale in questione non possa essere oggetto di premi per le carni bovine.

SITUAZIONE ATTUALE

10. Come valutazione della situazione generale, la Commissione ritiene che vi sia attualmente una maggiore coscienza negli Stati membri circa la necessità di adottare misure efficaci per lottare contro l'utilizzazione di sostanze illecite, destinare risorse supplementari per questa campagna e introdurre disposizioni dissuasive più efficaci. Si è inoltre del parere di modificare la legislazione comunitaria in modo da agevolare questo compito.
11. Per contro, è più difficile pronunciarsi in merito al grado in cui questa consapevolezza sia stata tradotta in misure del tutto efficaci per controllare la situazione. Indipendentemente dai miglioramenti legislativi e procedurali che verranno apportati, la campagna contro l'utilizzazione di sostanze non autorizzate dovrà essere senza posa. Si stanno continuamente approntando prodotti illeciti più sofisticati, la disponibilità e l'uso improprio di beta-agonisti è oggi molto diffuso, la rete di distribuzione di sostanze illecite è molto ramificata e l'ottenimento di condanne da parte dei tribunali richiede tempo ed è comunque problematico. La ragione del profitto continuerà a costituire una forte tentazione a continuare ad utilizzare queste sostanze. Si calcola, ad esempio, che un produttore di carne bovina può contare di ricavare dal loro uso un guadagno tra i 100 e i 200 ECU per animale. Anche i distributori, i fabbricanti senza scrupoli di alimenti per animali e gli intermediari che forniscono animali da macello possono essere alettati da profitti considerevoli. Una campagna efficace contro le sostanze vietate ridurrà considerevolmente gli introiti ora a portata di mano di queste categorie, che, come è prevedibile, faranno ricorso a tutti i mezzi possibili per difendere i loro commerci illeciti.
12. È chiaro che i rischi per la salute pubblica comportati da questo problema impongono che la Comunità e gli Stati membri si adoperino più a fondo. Però, prima di passare a delineare un quadro che possa costituire una base per migliorare la situazione è necessario indicare i limiti di manovra entro cui la Commissione può agire.

La Commissione continuerà ad essere attiva per quanto riguarda il controllo della situazione negli Stati membri, l'effettuazione di indagini specifiche ove necessario e l'avvio delle procedure previste nei casi di attuazione non corretta della legislazione comunitaria.

La Commissione però non può sostituirsi agli Stati membri o alle altre autorità competenti per quanto riguarda il controllo delle sostanze illecite. Spetta alle autorità competenti di ciascuno Stato membro prendere misure efficaci in modo da garantire che le condizioni siano tali che gli obiettivi delle varie direttive possano essere conseguiti. In particolare, esse devono garantire l'esistenza di procedure legali che agevolino una rapida pronuncia delle condanne e che le sanzioni siano dissuasive, che siano disponibili le necessarie risorse sia di personale che di mezzi, che vi sia un perfetto coordinamento tra i vari servizi nazionali competenti e che il personale incaricato di svolgere mansioni, diciamo pure, spiacevoli e talvolta pericolose (e cioè i controllori in loco), sia adeguatamente renumerato e protetto. Spetta inoltre agli Stati membri influenzare l'opinione pubblica a prendere maggiore coscienza di questo problema e incoraggiare i commercianti all'ingrosso e al dettaglio ad insistere affinché i mattatoi offrano reali garanzie di sicurezza delle carni. Essi possono svolgere un ruolo importante anche nel controllo della rete di distribuzione di prodotti farmaceutici e delle sostanze grezze.

L'utilizzazione di prodotti pericolosi può venire scoraggiata anche applicando prezzi competitivi per i prodotti medicinali veterinari autorizzati. Ciò può essere ottenuto facendo in modo che grossisti e dettaglianti applichino margini di guadagno più ragionevoli sulle vendite.

13. La Commissione non può neppure assumersi il ruolo del gendarme internazionale nella campagna contro la distribuzione di queste sostanze, commercio questo che assume spesso una dimensione transnazionale. È questo un aspetto che rientra nell'ambito di altri accordi e meccanismi internazionali. La Commissione però può benissimo riunire regolarmente e periodicamente dei rappresentanti degli Stati membri per scambi d'informazioni sulle loro esperienze, sugli aspetti normativi che presentano difficoltà, sull'insorgere di nuove pratiche e strategie illecite dei fabbricanti e dei distributori nonché sulle misure che si potrebbero prendere a livello comunitario per far fronte alla situazione. La Commissione è disposta ad approntare un meccanismo più flessibile a tal proposito organizzando, ad esempio, seminari e gruppi di studio e convocando dei rappresentanti nazionali in riunioni meno formali. La Commissione attribuisce un'importanza particolare alla flessibilità e alla rapidità di reazione. La nuova normativa proposta dovrebbe essere inquadrata in modo tale da consentire un rapido adeguamento dei meccanismi di controllo per trattare i problemi che emergeranno dall'esperienza pratica e per prevenire altri sviluppi pericolosi.

RESPONSABILITÀ DEI PRODUTTORI

14. Nell'esaminare come si possano migliorare i meccanismi di controllo, la Commissione si è proposta di identificare le misure che saranno di vantaggio pratico per coloro che scendono concretamente sul campo di battaglia nella lotta contro l'uso di sostanze proibite. Queste misure consentirebbero anche agli Stati membri di utilizzare le risorse già esistenti in modo più efficace. Esse riguardano essenzialmente le principali parti interessate: innanzitutto i produttori e i fornitori di carni cui spetta la responsabilità specifica di produrre un prodotto sano e sicuro per il consumo umano.
15. In una situazione normale si può supporre che tutti i produttori riconoscano il proprio interesse primordiale di fornire un prodotto garantito, non da ultimo per il fatto che la maggior parte delle carni è eccedentaria ed il consumatore sta diventando sempre più esigente per quanto riguarda le garanzie di sicurezza e di qualità. Se si trattasse soltanto di una questione di mercato, il problema potrebbe essere lasciato al produttore il quale dovrebbe cavarsela per poter soddisfare il consumatore, e ciò senza alcun intervento da parte di un potere normativo. Ma il grave aspetto di sanità pubblica dell'attuale situazione impone che le autorità competenti si impegnino attivamente, ivi inclusa la Commissione. D'altro canto, anche dal punto di vista della concorrenza, è necessario che la grande maggioranza dei produttori che rispetta la normativa in materia, sia salvaguardata e che quindi la sua posizione concorrenziale non venga erosa dalle pratiche di altri produttori che traggono profitto dall'uso di sostanze illecite.
16. La Commissione ritiene che ci si debba incentrare principalmente sul produttore: è lui che deve accettare la responsabilità primaria della sicurezza del proprio prodotto. Questa responsabilità potrebbe in futuro venire concretizzata in una garanzia formale scritta di non utilizzazione di sostanze anabolizzanti e nella dichiarazione di rigorosa osservanza del periodo di sospensione della somministrazione di prodotti medicinali veterinari autorizzati. Questo impegno potrebbe essere inserito nei requisiti

che devono comparire nella domanda dei produttori per ottenere tutti gli aiuti finanziati, interamente o parzialmente, dalla Comunità nel quadro della politica agraria comune. Ciò comporterebbe di converso l'accettazione che, nel caso in cui la dichiarazione del produttore non fosse rispettata e cioè se venissero rinvenute sostanze proibite, il diritto del produttore ad ottenere gli aiuti per i prodotti in questione verrebbe automaticamente a decadere. Per una prima infrazione potrebbe essere prevista la sospensione degli aiuti, in toto o in parte, per un anno e, in caso di recidiva, si potrebbe prevedere l'esclusione dagli aiuti comunitari per un periodo da definirsi. Le norme attualmente applicate che prevedono la perdita del premio sulle carni bovine nel caso che un solo animale risulti trattato con sostanze illecite, sono un deterrente insufficiente.

L'opporci a cooperare con le autorità investigative rifiutando, ad esempio, di fornire le opportune informazioni o di mettere a disposizione le attrezzature dell'azienda oppure ancora con atteggiamenti di ostruzione, ecc., verrebbe a costituire un valido motivo per rifiutare gli aiuti.

Anche per gli animali destinati alla macellazione si potrebbe prevedere un'analogia garanzia scritta che li accompagni. Ciò accrescerebbe il senso di responsabilità del fornitore e costituirebbe inoltre una base per poter applicare sanzioni efficaci qualora risulti che l'impegno sottoscritto non sia stato rispettato. Per un fornitore non produttore si potrebbe prevedere come sanzione, ad esempio, che tutte le sue forniture successive vengano considerate "sospette" e che pertanto siano sottoposte sistematicamente a controllo, a spese sue. La sanzione per un produttore fornitore potrebbe consistere nella confisca degli aiuti, come già indicato, e ciò in aggiunta alle sanzioni giudiziarie decise dallo Stato membro interessato.

Parimenti, si potrebbe prevedere che il produttore di animali da cui siano stati prelevati, al macello, campioni risultati positivi, debba sostenere i costi delle conseguenti analisi sugli animali sospetti nell'azienda d'origine.

La distruzione degli animali in una sardigna costituirebbe la conseguenza automatica del rinvenimento di sostanze illecite nell'azienda o nel mattatoio o dell'inosservanza del necessario periodo di sospensione della somministrazione in caso di una sostanza medicinale autorizzata. L'unica eccezione sarebbe costituita da macellazioni urgenti debitamente notificate: in tal caso la distruzione delle carcasse verrebbe effettuata soltanto in caso di conferma, in analisi successive, che sono ancora presenti residui.

17. La necessità di una maggiore presa di coscienza di questi problemi evidenzia l'importanza di pubblicare sui giornali locali, su riviste di agricoltura e di affiggere in bella evidenza negli uffici pubblici i nomi e gli indirizzi delle persone condannate per questi reati. Sarebbe inoltre essenziale una campagna pubblicitaria coordinata a livello comunitario che ponga particolarmente l'accento sul ruolo dei produttori, campagna che verrebbe sostenuta dalla Commissione.
18. Questa serie di misure è volta a rendere consci i produttori della gravità dell'utilizzazione di sostanze proibite e dell'uso improprio di altri prodotti. Queste misure apporterebbero un contributo considerevole per poter tenere sotto controllo il problema a livello operativo.

Le misure indicate non creerebbero alcuna difficoltà per la grande maggioranza di agricoltori rispettosi delle norme di legge. Anzi, i produttori responsabili ne trarrebbero vantaggi poiché diminuirebbe

l'insicurezza dei loro guadagni dovuta ad una minoranza senza scrupoli che continua ad utilizzare prodotti proibiti.

19. Su un piano più positivo, la Commissione intende incoraggiare la nascita di gruppi di produttori che intendano creare dei meccanismi di autocontrollo di garanzia delle carni senza ormoni. Ciò costituirebbe un elemento importante per il finanziamento (tramite gli stanziamenti per azioni di promozione: 10 mio di ECU nel 1993) di misure volte ad aumentare i consumi di carne, come previsto nel quadro della riforma della politica agraria comune dell'anno scorso. La Commissione ribadisce il proprio impegno a sostenere questo programma su base pluriennale.

IL RUOLO DEI MACELLI

20. Oltre al produttore, la fonte più preziosa di informazioni e anche di dissuasione quando si tratta dell'utilizzazione di sostanze illecite è il proprietario ed il gestore del macello: è questo infatti il luogo in cui gli animali possono essere sottoposti nel modo più facile ad ispezione, sia vivi che in carcasce, ed il luogo in cui si possono ottenere le informazioni complete circa la loro origine. Sino ad oggi però bisogna dire che il livello di cooperazione di certi macelli e la loro volontà di scoraggiare l'uso di sostanze proibite sono insoddisfacenti. Ciò è dovuto forse all'idea che un mattatoio che scoraggi l'uso di sostanze illecite ne ricaverà solo degli svantaggi commerciali poiché diverse forniture verranno incanalate verso mattatoi più compiacenti. È questa una situazione abnorme e perversa in quanto il mattatoio dovrebbe avere un interesse preminentemente commerciale ad offrire un prodotto sicuro e di qualità per il consumatore.
21. Su questo quadro di base occorre inoltre inserire misure volte a migliorare la cooperazione dei mattatoi. Una condizione affinché un macello possa continuare ad essere autorizzato potrebbe essere che il proprietario e i dipendenti cooperino ad identificare e a scoprire le sostanze illecite. In caso contrario, gli Stati membri potrebbero sospendere la relativa autorizzazione. Inoltre, qualora risultasse la volontà di non cooperare, potrebbe essere negato il diritto agli aiuti comunitari o nazionali, e ciò in aggiunta alle sanzioni giudiziarie decise dallo Stato membro interessato.
22. La Commissione ritiene anche che ai macelli che sono disposti ad introdurre sistemi di autocontrollo potrebbe essere loro offerta l'opportunità di ottenere un riconoscimento speciale. I punti di vendita all'ingrosso e al dettaglio dovrebbero essere incentivati a rifornirsi prioritariamente presso i suddetti macelli e gli Stati membri potrebbero introdurre dei sistemi approvati basati su prescrizioni severe.

Occorrerebbe inoltre pubblicizzare adeguatamente quegli stabilimenti che adottano sistemi di autocontrollo approvati.

23. L'influenza del mattatoio è sovente un fattore che concorre ad allettare i produttori ad utilizzare ormoni e beta-agonisti per ottenere il livello di qualità migliore nella classificazione delle carcasce bovine. Questa classificazione è un elemento dell'organizzazione del mercato delle carni bovine che serve per il rilevamento dei prezzi e per la determinazione dei prezzi d'acquisto delle carni all'intervento.

La Commissione ritiene che una modificazione dell'attuale tabella di classificazione allo scopo di vanificare l'incentivo ad ottenere carcasce

di bella conformazione ma ottenute artificialmente avrebbe un effetto considerevole nello scoraggiare l'utilizzazione di sostanze proibite, soprattutto i beta-agonisti (attualmente autorizzati unicamente a scopi terapeutici). Ciò non impedirebbe agli acquirenti e ai venditori di carni bovine di creare un sistema di classificazione qualitativa facoltativo. Anche solo dal punto di vista finanziario, si potrebbe dire che l'attuale livello elevato delle scorte all'intervento (oltre 1 mio di tonnellate) e la considerevole perdita sulle vendite di prodotti venduti dall'intervento impongono in ogni caso un riesame dell'attuale sistema di classificazione.

I limiti di peso delle carcasse per quanto riguarda i bovini accettati all'intervento avranno un effetto considerevolmente positivo anche nello scoraggiare l'utilizzazione di sostanze proibite in alcune zone della Comunità.

ALTRI INTERESSI

24. Con l'identificazione del produttore e del mattatoio come elementi chiave che possono scoraggiare l'utilizzazione di sostanze illecite, la Commissione non intende escludere che altre parti interessate - ad esempio farmacisti, veterinari, fabbricanti ed importatori di prodotti medicinali veterinari, ecc. - abbiano anch'esse un ruolo importante. Essa vorrebbe sottolineare in particolare la responsabilità dei fabbricanti di mangimi i quali si trovano in una posizione privilegiata per prevenire le utilizzazioni inadeguate di questi prodotti. A livello nazionale sarà necessario prevedere sanzioni efficaci per le irregolarità commesse. La Commissione inoltre intenderebbe riesaminare le condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione per i fabbricanti di alimenti per animali e presentare relative proposte al Consiglio.

MISURE RELATIVE AI CONTROLLI

25. Nel riesame delle misure sui controlli attualmente in vigore, la Commissione è pervenuta alle seguenti principali conclusioni:

- i) non è più adeguato applicare un sistema di controlli basato sulla scelta casuale di campioni per il rilevamento di sostanze proibite; i meccanismi futuri dovranno incentrarsi sulle situazioni a rischio, ad esempio in termini di tipo di azienda (ad es. stalle d'ingrassamento) o di precedenti casi di frode;
- ii) le investigazioni mirate devono incentrarsi sull'azienda piuttosto che sul mattatoio, e ciò a causa del crescente diffondersi e affinarsi di sostanze tecnologicamente raffinate nonché delle precise scadenze di somministrazione agli animali cosicché queste sostanze non possono venire facilmente rivelate nelle analisi di laboratorio quando la campionatura viene effettuata nei mattatoi.

26. Queste conclusioni potrebbero essere trasposte nelle proposte di modifica normativa sulla base dei seguenti principi:

- un requisito uniforme per le investigazioni mirate di sostanze proibite riguardanti almeno lo 0,1% di tutti gli animali da ingrasso (bovini) nelle aziende agricole e lo 0,05% di tali animali nei macelli. [Le disposizioni attuali prevedono il rapporto inverso e cioè lo 0,1% nei macelli e lo 0,05% nelle aziende agricole];

- dovranno essere chiarite le norme relative alle investigazioni da effettuare nell'azienda agricola a seguito di un esito positivo delle prove effettuate al macello; sarà prevista un'analisi dei mangimi e dell'acqua potabile (fonte privilegiata di beta-agonisti) nonché degli animali; in caso di aziende "sospette" dovrebbe essere sottoposta ad analisi una percentuale minima di animali (ad es. il 30%).

Si potrebbe riesaminare il rapporto aziende/mattatoi qualora vengano messi a punto metodi comprovati e pratici per un'identificazione più efficace di campioni positivi.

27. Nel caso di sostanze autorizzate (essenzialmente antibiotici) utilizzate in modo inadeguato, il principio si baserebbe su un numero minimo di campioni da prelevare al macello per tutte queste sostanze, con maggiore flessibilità per gli Stati membri che hanno a che fare con determinate sostanze problematiche a livello nazionale. In questi casi, inoltre, ci si dovrebbe basare su un principio di campionatura mirata, salvo i casi di contaminazione ambientale, in cui i problemi saranno probabilmente più occasionali.

RICERCA

28. La Commissione attribuisce particolare importanza ai laboratori di riferimento comunitari e nazionali che devono adempiere appieno la funzione che è stata loro affidata. Questi laboratori svolgono un ruolo fondamentale di approntamento di metodi efficaci di prova, di diffusione di informazioni ad altri laboratori e di garanzia di un livello uniformemente elevato delle prove nell'intera Comunità. Questo ruolo fondamentale è andato costruendosi e rafforzandosi grazie a diversi progetti comunitari di ricerca. Questi progetti offrono gli strumenti necessari quali materiali di riferimento certificati, composti di riferimento e un manuale di riferimento per approntare, perfezionare e collaudare metodologie nuove e quelle già in uso. Inoltre, è già pronto un progetto speciale per l'identificazione dei beta-agonisti negli alimenti per animali. I laboratori non hanno potuto svolgere la loro funzione di coordinamento a causa di problemi di finanziamento da parte della Comunità. Questi problemi dovrebbero essere risolti tra breve e la Commissione riesaminerà costantemente il funzionamento e l'efficacia di questi laboratori. Essa inoltre si occuperà in modo particolare della ricerca di metodi nuovi e più efficaci di esatta identificazione delle sostanze proibite. In tale contesto sarebbe particolarmente importante approntare metodi di più facile rivelazione per i campioni prelevati tanto nelle aziende quanto nei mattatoi. La Commissione prevede di sovvenzionare un progetto pilota che possa condurre a risultati significativi in questo campo.

ASPETTO FINANZIARIO

29. Le disposizioni relative al versamento di una quota minima per l'analisi dei residui al mattatoio (e cioè 1,35 ECU/t) devono essere modificate soprattutto per il fatto che l'indagine si incentrerà, nel caso di sostanze proibite, a livello dell'azienda agricola. Oltre alla quota reale da versare, l'aspetto più importante riguarda l'utilizzazione del gettito derivante da queste quote riscosse e la loro specifica destinazione per le spese delle campagne nazionali contro l'utilizzazione di ormoni. Oltre all'aspetto riguardante la concorrenza, il gettito derivante dalla riscossione di queste quote costituisce uno strumento importante per gli Stati membri per sovvenzionare le loro campagne in modo adeguato. È inoltre essenziale che le norme relative a queste quote da riscuotere vengano applicate appieno e in modo trasparente.

BETA-AGONISTI

30. Oltre al problema dell'uso illecito di ormoni, vi è una crescente preoccupazione circa i beta-agonisti, utilizzati talvolta in combinazione con ormoni per migliorare la conformazione delle carcasse. Come già evidenziato, l'impiego improprio di beta-agonisti nella Comunità può presentare gravi rischi per la salute. A tal proposito può essere fatto riferimento al parere dei competenti organi scientifici.

Attualmente nella maggior parte degli Stati membri l'utilizzazione di beta-agonisti è autorizzata per scopi terapeutici (ad eccezione della Danimarca e della Grecia) e ciò anche in diversi paesi terzi; queste sostanze però non sono autorizzate come additivi alimentari.

Il problema consiste nel decidere se si possa giungere a tenere meglio sotto controllo l'utilizzazione dei beta-agonisti (e quindi individuarne gli usi distorti) vietandone completamente il loro impiego, anche per scopi terapeutici. I funzionari nazionali incaricati dei controlli in materia sono generalmente concordi sul fatto che le utilizzazioni improprie dei beta-agonisti stiano diventando un grave problema e che il divieto di queste sostanze ridurrebbe notevolmente la difficoltà di individuare le loro utilizzazioni illecite. Sebbene normalmente la Commissione sia restia a proporre che un prodotto per usi terapeutici venga tolto dal mercato, essa ritiene che un divieto totale dei beta-agonisti (salvo per trattamenti terapeutici di cavalli e di animali da compagnia) contribuirebbe considerevolmente a tenere sotto controllo il problema. Nell'assumere tale posizione la Commissione è confortata anche dal fatto che generalmente esistono sul mercato prodotti di sostituzione per uso terapeutico.

31. Si tratta ora di vedere se la Comunità possa richiedere anche ai paesi terzi di applicare un'analogha disposizione di divieto, come requisito per l'esportazione di animali vivi e di carni verso la Comunità. Si tratta di un problema difficile la cui soluzione deve tener conto, da un lato, dell'aspetto concorrenziale e della necessità di proteggere la Comunità da un'analogha tendenza che potrebbe manifestarsi anche nei paesi terzi ad utilizzare i beta-agonisti per fini illecite. Dall'altro lato, può essere difficile per la Comunità insistere su un corrispondente divieto se, per il momento, non vi sono chiare prove di un'estesa utilizzazione impropria dei beta-agonisti nei paesi terzi. Qualsiasi misura che possa avere effetti sulla posizione commerciale dei paesi terzi richiederebbe che si proceda a preve consultazioni con i nostri partner commerciali e che si tenga conto anche del principio di non discriminazione.

CONCLUSIONI

32. Nonostante i recenti passi avanti compiuti per quanto riguarda la consapevolezza del problema e le azioni degli Stati membri per tenere sotto controllo l'utilizzazione di sostanze vietate, la Comunità si trova a dover far fronte ad una rete determinata, flessibile e ben organizzata che probabilmente continuerà a rendere comunque reperibili queste sostanze, con considerevoli utili per gli utilizzatori ed i distributori. È questa una situazione che presenta gravi pericoli per la salute pubblica. L'incapacità dei meccanismi giuridici nazionali ad applicare sanzioni rapide ed efficaci nei casi di infrazione e l'esiguità delle risorse attualmente a disposizione degli Stati membri rappresenteranno probabilmente delle crescenti difficoltà per far fronte a questo problema.
33. La Commissione è pronta a proporre varie misure per porre rimedio alle principali carenze dei meccanismi sui controlli e per rendere consapevoli

i produttori e i fornitori di bovini delle conseguenze dell'inosservanza delle norme.

Ma per il buon esito di questa iniziativa, le competenti autorità nazionali dovranno impegnarsi in modo più determinato ad aumentare e a coordinare le risorse e a predisporre sanzioni più efficaci. Anche i proprietari e i gestori dei macelli dovranno offrire il loro sostegno e la loro cooperazione attiva, come pure i fabbricanti di mangimi e, soprattutto, i produttori stessi. Oltre alla loro responsabilità primaria di porre in commercio un prodotto sicuro, i produttori e i venditori di carni hanno un interesse preponderante a conservare la fiducia dei consumatori. Anche se si potranno migliorare considerevolmente i meccanismi di controllo, in ultima analisi è l'impegno entusiasta dei produttori che è essenziale per il successo dell'operazione. Lo stesso dicasi per la volontà politica di fare della campagna contro l'utilizzazione di sostanze proibite una priorità nazionale, con una chiara volontà in tutti gli Stati membri di introdurre misure di una certa complessità per porre rimedio alla situazione.

NORMATIVA COMUNITARIA IN VIGORE

1. ORMONI

- Direttiva 81/602/CEE del Consiglio, del 31 luglio 1981, concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica.
- Direttiva 85/358/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, che completa la direttiva 81/602/CEE concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica.
- Direttiva 88/146/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1988, concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali.
- Direttiva 88/299/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1988, relativa agli scambi degli animali trattati con talune sostanze ad azione ormonica e delle loro carni, di cui all'articolo 7 della direttiva 88/146/CEE.
- Decisione 87/410/CEE della Commissione, del 14 luglio 1987, che stabilisce i metodi da impiegare per la ricerca dei residui di sostanze ad azione ormonica e di sostanze ad azione tireostatica (questa decisione verrà modificata a breve scadenza).
- Decisione 87/561/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1987 recante misure transitorie concernenti il divieto di somministrare agli animali da azienda talune sostanze ad azione ormonica.
- Decisione 89/358/CEE della Commissione, del 23 maggio 1989, che stabilisce misure di applicazione dell'articolo 8 della direttiva 85/358/CEE del Consiglio.

II. CONTROLLO DEI RESIDUI

- Direttiva 86/469/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche.
- Direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale.
- Decisione 89/153/CEE della Commissione, del 13 febbraio 1989, relativa alla correlazione dei campioni, prelevati ai fini della ricerca dei residui, con gli animali ed allevamenti d'origine.
- Decisione 89/187/CEE del Consiglio, del 6 marzo 1989, che stabilisce le competenze e le condizioni di funzionamento dei laboratori di riferimento comunitari previsti dalla direttiva 86/469/CEE relativa alla ricerca dei residui negli animali e nelle carni fresche.

- Decisione 89/610/CEE della Commissione, del 14 novembre 1989, che stabilisce i metodi di riferimento e l'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per la ricerca dei residui (questa decisione verrà modificata a breve scadenza).
- Decisione 90/515/CEE della Commissione, del 26 settembre 1990, che stabilisce i metodi di riferimento per la ricerca di residui di metalli pesanti e arsenico.
- Decisione 91/664/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che designa i laboratori comunitari di riferimento per la ricerca dei residui di talune sostanze.
- Regolamento (CEE) n. 675/92 della Commissione, del 18 marzo 1992, recante modifica agli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale.
- Regolamento (CEE) n. 3093/92 della Commissione, del 27 ottobre 1992, che modifica l'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale.
- Decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche (modificata da ultimo con la decisione 93/100/CEE della Commissione, del 19 gennaio 1993).

ISSN 0254-1505

COM(93) 167 def.

DOCUMENTI

IT

03 10

N. di catalogo : CB-CO-93-199-IT-C

ISBN 92-77-55080-5

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo